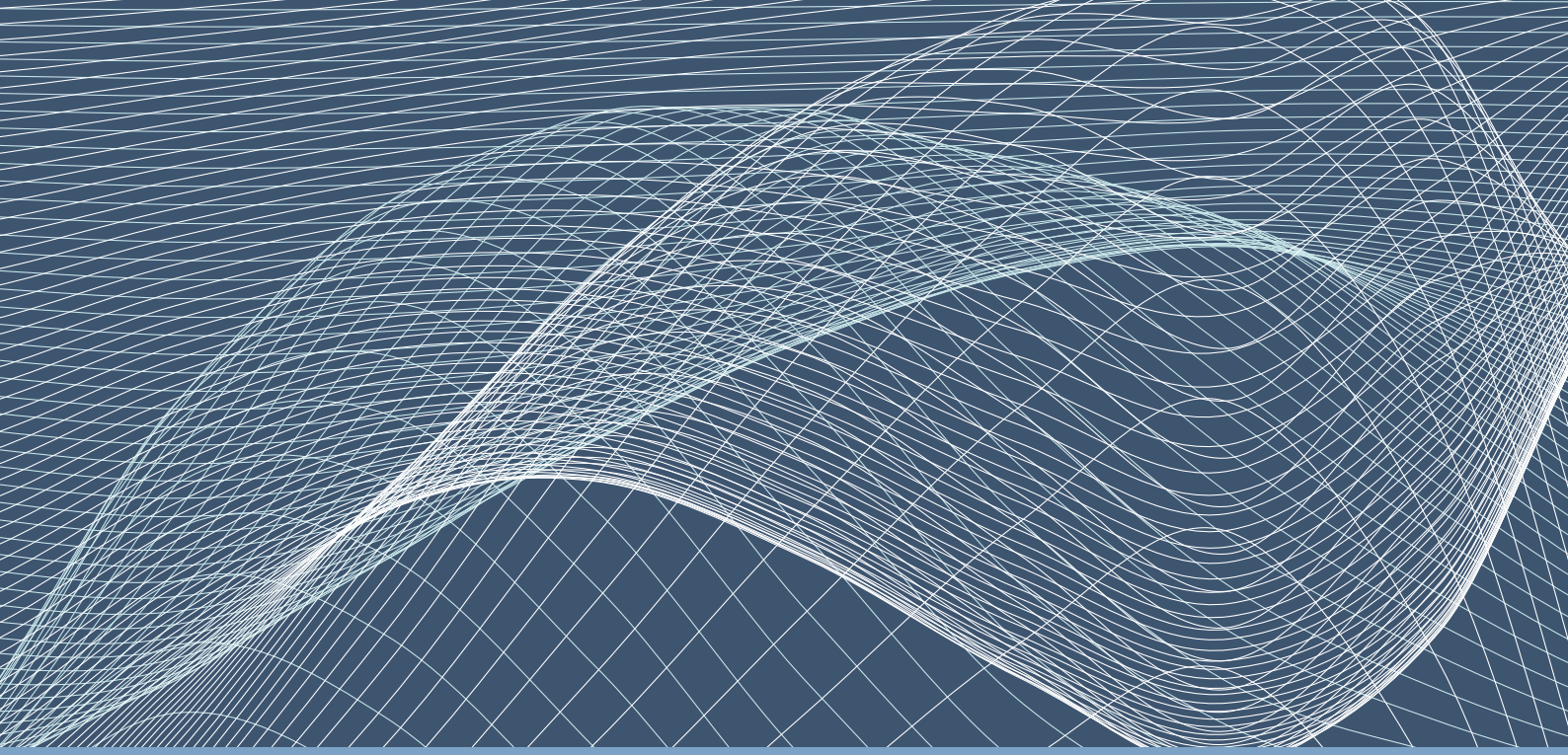

Linee guida sull'esercizio di voto per delega della Banca nazionale svizzera

La presente è la traduzione italiana del testo originale inglese.
In caso di divergenze o dubbi interpretativi fa fede la versione originale inglese.

SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK
BANQUE NATIONALE SUISSE
BANCA NAZIONALE SVIZZERA
BANCA NAZIUNALA SVIZRA
SWISS NATIONAL BANK

Premessa

La Banca nazionale svizzera (BNS) esercita i suoi diritti di voto nel rispetto dei principi del governo societario. Nel lungo periodo, una buona governance aziendale è d'ausilio alle società, e quindi ai relativi investimenti della BNS, per realizzare performance positive. L'esercizio di tali diritti di voto da parte della BNS si basa sulle presenti linee guida, indipendentemente da qualsivoglia influenza politica.

Le linee guida sull'esercizio di voto per delega della Banca nazionale riflettono le opinioni e l'orientamento della BNS al momento della loro data di pubblicazione e sono suscettibili di modifiche occasionali.

1. PRINCIPI BASE RELATIVI ALL'ESERCIZIO DEL VOTO

1.1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti linee guida sull'esercizio di voto per delega si applicano all'insieme delle assemblee azionarie ordinarie e straordinarie di società presso le quali la BNS esercita i propri diritti di voto e di cui detiene una quota di azioni nelle proprie riserve valutarie.

1.2. PRESE DI POSIZIONE

La BNS esprime un voto soltanto sui punti all'ordine del giorno che sono (esplicitamente o implicitamente) oggetto delle presenti linee guida. Se i punti all'ordine del giorno non sono oggetto delle presenti linee guida, i voti vanno a favore delle proposte del consiglio di amministrazione, a condizione che tali proposte abbiano presumibilmente un impatto positivo sul governo societario.

In tutti gli altri casi, la BNS si astiene dal voto.

La BNS è del parere che i punti all'ordine del giorno non dovrebbero, in generale, essere accorpati in un unico punto («bundled resolution») in modo da consentire all'azionista di esprimere un voto obiettivo. La BNS vota CONTRO un unico punto all'ordine del giorno, salvo nei casi in cui tutte le relative risoluzioni siano accettabili. La BNS vota A FAVORE di una proposta volta a separare («de-bundle») tutti i punti all'ordine del giorno.

1.3. DISPONIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI

La BNS vota CONTRO una proposta se le informazioni necessarie non sono state fornite per tempo o del tutto o se le informazioni fornite sono chiaramente insufficienti per permettere di prendere una decisione adeguata e consapevole conformemente alle presenti linee guida. Le informazioni fornite devono contenere elementi che giustifichino e/o motivino chiaramente la proposta.

2. REPORTING FINANZIARIO

La BNS vota A FAVORE dell'approvazione dei conti annuali e/o delle relazioni del consiglio di amministrazione e/o del soggetto revisore, salvo nei casi in cui:

- il soggetto revisore abbia espresso un parere contrario;
- vi siano altri dubbi seri e fondati sui conti presentati, sulle procedure di revisione applicate o sull'integrità delle relazioni del consiglio di amministrazione e/o del soggetto revisore;
- la società non presenti i conti annuali e/o le relazioni del consiglio di amministrazione e/o del soggetto revisore nei tempi dovuti e non dia una ragionevole giustificazione al riguardo;
- la società non risponda a domande dell'azionariato su punti specifici che dovrebbero essere resi noti pubblicamente.

3. DESTINAZIONE DELL'UTILE

La BNS vota A FAVORE dell'approvazione della destinazione dell'utile, a meno che i dividendi proposti siano eccessivi in considerazione della situazione finanziaria della società.

4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nell'esame delle raccomandazioni relative all'elezione o alla rielezione così come al discarico degli amministratori / delle amministratrici la BNS tiene conto dei fattori seguenti.

4.1. MANCANZA DI INFORMAZIONI ADEGUATE, PERFORMANCE INSUFFICIENTE, CONFLITTI DI INTERESSE

La BNS vota A FAVORE dell'elezione o della rielezione di un amministratore / un'amministratrice, salvo nei casi in cui:

- le informazioni necessarie sulla persona candidata non siano state comunicate in tempo debito;
- i servizi resi dalla persona candidata all'interno della società o presso altri consigli sollevino seri dubbi sulla sua capacità di sorvegliare efficacemente le funzioni dirigenziali e servire nel miglior modo possibile gli interessi dell'azionariato;
- siano state apportate correzioni gravi e materiali ai conti annuali dopo la delibera del consiglio di amministrazione per la presentazione all'azionariato;
- siano stati sollevati dubbi specifici sulla persona candidata (per esempio in relazione ad atti criminali o violazioni degli obblighi fiduciari);
- ripetute assenze alle assemblee del consiglio di amministrazione non siano state giustificate (laddove siano comunicate);
- vi siano dubbi seri e fondati su possibili conflitti di interesse.

4.2. DURATA DEI MANDATI

La BNS vota A FAVORE dell'elezione o della rielezione di un amministratore / un'amministratrice, salvo nei casi in cui la durata del mandato non sia precisata oppure superi la durata prevista dalla disposizione più restrittiva della legge del paese o dalle regole di best practice applicabili in materia di governo societario e non venga addotta una motivazione sufficiente a tale deroga.

4.3. NUMERO ECCESSIVO DI INCARICHI

La BNS vota A FAVORE dell'elezione o della rielezione di un amministratore / un'amministratrice, salvo nei casi in cui la persona in questione non sia già titolare di un numero di incarichi eccessivo in base alla disposizione più restrittiva della legge del paese o alle regole di best practice applicabili in materia di governo societario e non venga addotta una motivazione sufficiente a tale deroga.

4.4. INDIPENDENZA

La BNS vota A FAVORE dell'elezione o della rielezione di un amministratore / un'amministratrice non indipendente, a condizione che il consiglio proposto sia composto almeno per il 50% da membri indipendenti (secondo la definizione data qui di seguito). Qualora una persona candidata non rientri in una delle categorie indicate, si considera costui o costei non indipendente.

Amministratori / amministratrici non indipendenti

Amministratori / amministratrici esecutivi/e

- Personale impiegato o dirigente presso la società.

Altri amministratori / amministratrici non indipendenti

- Qualsiasi amministratore / amministratrice che intrattenga un rapporto in grado di compromettere l'indipendenza secondo i principi di best practice in materia di governo societario vigenti (nel paese in questione).

Amministratori / amministratrici indipendenti

- Persone che non rientrano nella definizione di amministratori / amministratrici non indipendenti.

4.5. SEPARAZIONE DEI RUOLI DI PRESIDENTE E CEO

In generale, la BNS vota CONTRO l'elezione o la rielezione di una persona candidata quando questa porti al cumulo degli incarichi di presidente e CEO, salvo nei casi in cui:

- la società garantisca che la persona, in qualità di presidente/CEO, operi nella funzione combinata solo ad interim (per non più di due anni e con l'intenzione di separare le funzioni entro un determinato periodo di tempo) e che disponga di meccanismi di controllo adeguati per il consiglio di amministrazione (per esempio una figura di «lead independent director», un elevato livello di indipendenza del consiglio di amministrazione in generale e dei suoi comitati principali);
- le leggi applicabili o la prassi locale favoriscano tale cumulo di incarichi.

4.6. COMPOSIZIONE DEI COMITATI

La BNS vota CONTRO l'elezione o la rielezione di amministratori / amministratrici esecutivi/e che sono membri del comitato di revisione o del comitato di

remunerazione della società. Essa sostiene l'istituzione di tre comitati consiliari: il comitato di revisione, il comitato di remunerazione e il comitato di nomina e della corporate governance.

4.7. DISCARICO

La BNS vota A FAVORE del discarico dei membri degli organi direttivi della società (inclusi i membri del consiglio di amministrazione e/o dell'organo di vigilanza), salvo se vi sono seri dubbi, sulla base di informazioni affidabili, legati all'inadempimento dei loro obblighi fiduciari, come per esempio:

- carenze nell'attività di sorveglianza o azioni in relazione ad attività illecite o a scarsa vigilanza che pregiudicano la fiducia dell'azionariato (per esempio attività motivate da interessi privati piuttosto che da quelli dell'azionariato);
- qualsiasi procedimento legale, civile o penale, volto a definire la responsabilità di un membro in merito a un caso di abuso di fiducia in passato o a presunti atti illeciti non ancora confermati (ad esempio atti non esclusivamente relativi all'esercizio in questione) come controllo sui prezzi, insider trading, corruzione, frode ed altro;
- altre carenze di evidente gravità in relazione al governo societario, a causa delle quali l'azionariato può intentare un'azione legale contro la società o contro i membri degli organi societari.

5. STRUTTURA DEL CAPITALE

5.1. AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE DI AZIONI

La BNS vota A FAVORE dell'autorizzazione all'emissione di nuove azioni con diritti di opzione fino a un volume massimo del 100% del capitale emesso corrente, salvo nei casi in cui la durata di tale autorizzazione di emissione non sia comunicata (o non sia implicita per effetto dell'applicazione di una durata massima legale) e non sia conforme alle pratiche specifiche del mercato e/o alle direttive raccomandate.

La BNS vota A FAVORE dell'autorizzazione all'emissione di nuove azioni senza diritti di opzione fino a un volume massimo del 20% (o a un volume inferiore secondo le leggi o le raccomandazioni di best practice del mercato del paese in questione) del capitale emesso corrente, salvo nei casi in cui la durata di tale autorizzazione di emissione non sia comunicata (o non sia implicita per effetto dell'applicazione di una durata massima legale) e solo a condizione che i diritti di opzione siano esclusi per giusta causa.

5.2. STRUTTURE DI CAPITALE

La BNS vota A FAVORE delle proposte volte a mantenere o introdurre una struttura di capitale basata sul principio di proporzionalità fra diritti di voto e patrimoniali («one share, one vote»).

La BNS vota CONTRO le richieste volte alla creazione di strutture di capitali con due categorie di azioni (c.d. strutture «dual-class») o all'introduzione di una nuova categoria di azioni con voto plurimo (c.d. «super voting shares») o all'emissione di azioni a voto plurimo addizionali.

6. REMUNERAZIONE

La BNS vota A FAVORE di una proposta relativa alla remunerazione del personale dirigente purché conforme alle seguenti regole:

- l'azionariato riceve in tempo utile informazioni chiare ed esaurienti sui piani di remunerazione;
- è mantenuto un allineamento adeguato tra remunerazione e performance, dando importanza al valore a lungo termine per l'azionariato;
- si evitano piani che rischiano di elargire compensi anche in caso di scarsa performance («pay for failure») e ciò presuppone che:
  - vi sia un chiaro legame tra la performance della società e la componente variabile della remunerazione del personale dirigente;
  - non vi siano discrepanze significative tra la performance della società e i compensi effettivi del personale dirigente;
  - il livello dei compensi non sia chiaramente eccessivo rispetto a posizioni comparabili in altre società, alla performance della società e alla buona prassi del mercato;
  - eventuali accordi stipulati con dirigenti della società in riferimento a fondi pensione nonché all'esercizio di opzioni e alla vendita delle azioni dopo la fine del mandato non abbiano un impatto negativo sugli interessi dell'azionariato e siano conformi con la buona prassi del mercato.

7. NOMINA E ONORARI DEI SOGGETTI REVISORI

La BNS vota A FAVORE dell'elezione o della rielezione di un soggetto revisore e/o delle proposte volte ad autorizzare il consiglio di amministrazione a definirne l'onorario, salvo nei casi in cui:

- vi siano dubbi seri e fondati sui conti annuali presentati o sulle procedure di revisione applicate;
- vi siano motivi seri e fondati di credere che il soggetto revisore abbia fornito un parere che non è né accurato né rappresentativo della situazione finanziaria della società;
- il soggetto revisore responsabile fosse al servizio della società in una funzione direttiva nei precedenti cinque anni o altrimenti si può considerare che abbia un rapporto di lavoro con la società;
- il nome del soggetto revisore proposto non sia stato pubblicato;
- il soggetto revisore venga sostituito senza addurre spiegazioni;
- vi siano dubbi seri e fondati sull'integrità e/o affidabilità del soggetto revisore e/o della società di revisione;
- gli onorari relativi a servizi altri rispetto alla revisione eccedano sostanzialmente o sistematicamente gli onorari standard per la revisione annuale.

In caso di dubbi relativi alle procedure di revisione, all'indipendenza del soggetto revisore e/o al nome del soggetto revisore, può essere giustificato votare CONTRO la sua elezione o rielezione. In caso di dubbi relativi agli onorari versati al soggetto revisore, può essere giustificato votare CONTRO la remunerazione del soggetto revisore nel caso di una votazione separata; altrimenti può essere giustificato votare CONTRO la sua elezione o rielezione.

8. STATUTO DELLA SOCIETÀ

La BNS vota A FAVORE delle proposte di modifica dello statuto della società, a condizione che tali modifiche siano connesse direttamente alle delibere dell'azionariato per le quali la BNS ha o avrebbe votato A FAVORE secondo le presenti linee guida (p. es. modifiche dello statuto per introdurre una struttura di capitale basata sul principio «one share, one vote»; cfr. sezione 5.2).

9. PROCEDURE ASSEMBLEARI E ALTRI TEMI ORDINARI

La BNS vota A FAVORE delle proposte in merito alle procedure assembleari (p.es. approvazione dell'apertura dell'assemblea, nomina del/della presidente dell'assemblea, elezione di uno scrutatore / una scrutatrice) e ad altri temi ordinari (p. es. richiesta all'assemblea azionaria di approvazione del verbale o di conferimento alla direzione dell'autorità di completare le formalità necessarie per mettere in atto le decisioni prese dall'assemblea).

10. RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ

La BNS vota A FAVORE di proposte (dell'azionariato) inerenti alla richiesta di pubblicare informazioni sulla sostenibilità aziendale, qualora il consiglio di amministrazione approvi tale proposta.